Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 settembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 7 SETTEMBRE 1960:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro Poliennali 5%, di scadenza 1° ottobre 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 20ª/1966), emessi in base al decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, convertito nella legge 19 luglio 1959, n. 587, e al decreto ministeriale 2 luglio 1959, ai quali sono stati assegnati premi nella prima estrazione eseguita il 20 agosto 1960.

(5516)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 agosto 1960, n. 938.

Erogazione di un contributo per la costruzione dell'ospedale italiano in Tripoli (Libia).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contribuire alla erezione in Tripoli di un ospedale italiano che la Croce Rossa Italiana costruirà sul terreno ceduto dallo Stato libico ai sensi dell'Accordo tra l'Italia e la Libia concluso in Roma il 2 ottobre 1956 ratificato e reso esecutivo mediante legge 17 agosto 1957, n. 843, è autorizzato, a favore della Croce Rossa medesima, un contributo straordinario di lire 300 milioni.

Art. 2.

La spesa di lire 450 milioni prevista all'articolo 8 della legge 17 agosto 1957, n. 843, è ridotta di lire 300 milioni.

Art. 3.

All'onere di cui alla presente legge si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione della spesa prevista dal precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 11 agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 agosto 1960, n. 939.

Provvidenze a favore della Società mineraria carbonifera sarda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Società mineraria carbonifera sarda, lo Stato è autorizzato ad assumere un'ulteriore partecipazione al capitale della Società medesima, mediante sottoscrizione di un numero di azioni per l'importo di lire 16 miliardi, ferma restando la partecipazione di lire 4 miliardi già assunta ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 178.

Art. 2.

La somma di lire 1000 milioni erogata alla Società mineraria carbonifera sarda, nell'esercizio 1957-58, ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), della legge 7 marzo 1958, n. 178, si intende conferita a parziale versamento dell'ulteriore partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.

Le somme per complessive lire 6.274.590.208, finanziate dall'Istituto mobiliare italiano, per conto del Tesoro dello Stato, alla Società mineraria carbonifera sarda, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425; 21 agosto 1949, n. 730; 18 aprile 1950, n. 258 e 4 novembre 1950, n. 922, unitamente ad una quota di lire 3.725.409.792 per interessi determinati in misura forfettaria sulle somme medesime, si intendono conferite a titolo di versamento dell'ulteriore partecipazione di cui al precedente articolo 1.

Analogamente la somma di lire 5 miliardi di cui all'articolo 1, lettera c), della legge 7 marzo 1958, n. 178, s'intende conferita a complemento dell'aumento di partecipazione dello Stato di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro, in dipendenza del trasferimento a capitale dei crediti indicati nel precedente articolo 2, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al momento in cui si farà luogo alla chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio, in favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale e dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), cessionari di parte dei crediti stessi, della scopertura che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essi spettanti in forza delle leggi vigenti.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La legge 7 marzo 1958, n. 178, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 14 agosto 1960

GRONCHI

Fanfani — Taviani — Colombo — Pella — Bo

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

LEGGE 14 agosto 1960, n. 940.

Vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico (Forlì) di tre lotti di arenili di circa metri quadrati 61.708, di pertinenza del patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Cesenatico di tre lotti di arenili della complessiva superficie di circa metri quadrati 61.708, appartenenti al patrimonio dello Stato, siti sul litorale di quella località, di cui il primo tra la Colonia Veronese e la Colonia Redaelli, il secondo tra piazza Marconi e viale Carducci ed il terzo antistante alla parte a mare di piazza Marconi, per il prezzo complessivo di lire 63.981.460, di cui viene consentito il pagamento in dieci uguali rate annuali da corrispondere la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre, maggiorate dagli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 14 agosto 1960

GRONCHI

Fanfani — Trabucchi

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 941.

Modificazione alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano;

Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1° dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1° marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482 e il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1949, n. 180, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 6 maggio 1960, n. 511, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura:

a) per i primi 10 miliardi di capitale: L. 50 per milione;

b) per il capitale successivo da oltre 10 a 15 miliardi: L. 30 per milione;

c) per il capitale successivo da oltre 15 a 30 miliardi: L. 25 per milione;

d) per il capitale successivo da oltre 30 a 50 miliardi: L. 15 per milione;

e) per il capitale successivo oltre 50 miliardi: L. 10 per milione.

L'ammontare dei diritti, da corrispondersi entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale

rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni quotate ufficialmente ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore.

In ogni caso, l'ammontare di tali diritti non può essere inferiore all'importo di lire 10.000 (diecimila), fissato come limite minimo.

L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

Per le nuove emissioni, l'ammontare dei diritti per l'anno in corso, da corrispondersi prima dell'iscrizione nel listino ufficiale in tanti dodicesimi quanti sono i mesi mancanti alla fine dell'anno, si computa sull'importo del capitale azionario od obbligazionario rappresentato dai titoli da ammettere alla quotazione conteggiando, ai fini della determinazione dell'aliquota, anche l'eventuale capitale già quotato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 942.

Modifiche dello statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « Storia della musica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 agosto 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'esercizio finanziario 1959-1960, del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per il precedente esercizio finanziario 1958-1959, tale contingente venne determinato in 3500 unità con decreto interministeriale;

Ritenuto di dover confermare il suddetto contingente di 3500 unità per l'esercizio finanziario 1959-1960;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 1959-1960, in 3500 (tremilacinquecento) unità.

Art. 2.

La percentuale, riferita al contingente di cui al precedente articolo, del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 34,3 % (1200 unità).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1960
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 362

(5729)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1960.
Variazioni nella composizione della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Milano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visti il decreto ministeriale 30 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1959, registro n. 11, foglio n. 227 ed il decreto ministeriale 23 giugno 1959, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1959, registro n. 37, foglio n. 54, con i quali sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle singole stazioni radiotrasmittenti per la durata del biennio 1959-60;

Considerato che, a seguito del trasferimento del l'ing. Antonio Dani, la presidenza della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Milano è rimasta vacante;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente della menzionata Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto immediato e per la durata del biennio 1959-60, l'ing. Elio Gotta, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano è nominato presidente della Commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni nella sede di Milano, in sostituzione dell'ing. Antonio Dani.

Art. 2.

In sostituzione dell'ing. Gotta, chiamato alla Presidenza della Commissione, le funzioni di membro radioutente in seno alla Commissione stessa saranno espletate dal nuovo componente, ing. Paolino Barcia, capo ispettore I di zona dell'A.S.S.T.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1960

Il Ministro: MAXIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1960
Registro n. 38, *foglio n.* 257

(5711)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1960.
Classificazione tra le provinciali di 61 strade in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge, l'Amministrazione provinciale di Varese ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dalla detta Amministrazione provinciale, nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade che avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la delibera 1° luglio 1958, n. 75, del Consiglio provinciale di Varese;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali della prefettura di Varese in data 30 luglio 1958, n. 9;

Ritenuto che sono state presentate opposizioni;

Vista la delibera 23 settembre 1958, n. 6 del Consiglio provinciale di Varese;

Viste le decisioni in data 24 novembre 1958, della Giunta provinciale amministrativa di Varese relative alle opposizioni;

Visto il voto 10 novembre 1959, n. 2045, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il piano in parola meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato, quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono, ora, essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 luglio 1960

Il Ministro: TOGNI

PROVINCIA DI VARESE

Elenco delle strade provincializzate

1. Gavirate - Oltrona - Bobbiate e da Capolago all'autostrada a Gazzada.
2. Busto Arsizio - Fagnano - Cairate - Lonate Coppino - Venegono - Confine provincia di Como verso Binago.
3. Ponte di Vedano - Gurone - Malnate - Gaggiolo - Viggiù - Clivio - Valico Ligornetto.
4. Angera - Banco - Ispra.
5. Maccagno - Biegno - Valico Indemini (strada della Val Veddasca).
6. Luino - Agra - Guriglia.
7. Marianne (sulla strada provinciale della Valcuvia) - Arcumeggia Nasca di Castelvercana.
8. Cittiglio - Varano - Cuvignone - Valico di Sant'Antonio.
9. Bisuschio - Viggiù - Saltrio - Valico Arzo.
10. Gemonio - Besozzo.
11. Ganna - Bedero.
12. Cairate - Cassano - Gallarate.
13. Borsano - Busto Arsizio - Samarate.
14. Castellanza - Busto - Ferno - Molinelli.
15. Gallarate - Malpensa - Strada provinciale Tornavento - Somma.
16. Saronno - Origgio - Confine con la provincia di Milano verso Lainate.
17. Varese - Azzate - Crosio - Vergiate.
18. Bardello - Varano - Borghi - Vergiate.
19. Abbiate - Gorla - Castellanza.
20. Gazzada - Carnago - Oggiona - Cassano Magnago - Busto Arsizio - Diramazione Carnago - Castelseprio e Oggiona Cavaria.

21. Busto Arsizio - Olgiate - Prospiano - Cislago.
22. Ponte sul Tenore in comune di Cassano Magnago - Fagnano Olona - Località Buon Gesù in comune di Castellanza.
23. Fabisco - Sette Termini - Montegrino - Luino.
24. Busto Arsizio - Borsano - Confine con la provincia di Milano verso Dairago.
25. Grantola - Bosco Valtravaglia - Montegrino.
26. Albizzate - Jerago - Besnate - Gallarate.
27. Malpensa - Somma - Gola secca - Sesto Calende innesto Strada statale n. 33.
28. Gallarate - Gardano - Ferno.
29. Ganna - Cavagnano - Guasso - Bisuschio.
30. Cunardo - Ferrera incrocio con la strada provinciale Varese - Brinzio - Luino al ponte sul Rancina in comune di Cassano Valcuvia.
31. Germignaga - Brezzo di Bedero Nasca - Possina di Castelveccana.
32. Laveno Mombello - Sangiano - Monvalle - Brebbia - Travedona.
33. Comabbio - Ternate.
34. Cadrezzate - Comabbio.
35. Cadrezzate - Barza - Provinciale Gavirate - Sesto Calende.
36. Travedona - Cadrezzate - Ispra.
37. Piacco - Cadegliano - Arbizzo - Marchirolo - Cugliate.
38. Masciago Primo - Rancio Valcuvia.
39. Trevisago - Località «Postale» in comune di Cocquio (sulla strada provinciale Varese-Laveno).
40. Azzio - Cuvio - Duno.
41. Ghirla - Marzio - Brusimpiano.
42. Bizzozero - Gornate - Castelseprio - Cairate.
43. Mesenzana (provinciale Varese-Luino) - Brissago - Bedero.
44. Capolago - Novaglio - Galliate - Lomnago - Casale Litta - Cimbro.
45. Gemonio Azzio - Orino - Cabiaglio - Brinzio.
46. Malnate - Venegono - Tradate.
47. Ponte Porto Della Torre - Somma Lombardo - Stazione Grugnola - Cimbro.
48. Angera - Taino - Sesto Calende (Strada statale n. 33 del Sempione).
49. Brunello (strada provinciale Varese-Tornavento) - Besnate - Somma.
50. Gemonio - Sangiano - Reno.
51. Arcisate - Brenno Useria - Piano per Viggiù.
52. Bardello - Bregano.
53. Varano Borghi - Inarzo - Cazzago Brabbia.
54. Castiglione Olona - Biciccera - San Pancrazio e biforcazione per Gornate Olona e per Torba.
55. Broglio (Induno Olona) - Innesto strada provinciale Varese - Ponte Tresa.
56. Bedero - Valcuvia - Masciago Primo.
57. Ponte di Vedano - Lozza - Schianno - Gazzada.
58. Pino Lago Maggiore - Stazione provinciale Luino - Zenna.
59. Castiglione Olona (stabilimento) - Strada provinciale Varesina - Stazione ferroviaria di Venegono Superiore.
60. Vedano Olona - Castiglione (Marone).
61. Porto Ceresio - Lavena - Valico Ponte Tresa.

(5640)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1960.

Nomina di un componente del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, relativa alla costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, il Comitato per la gestione del Fondo di rotazione previsto dalla legge medesima è composto, tra l'altro, da cinque membri designati rispettivamente dai Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria, per i lavori pubblici e per la marina mercantile;

Visto il decreto n. 513233/38 del 27 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1959, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 36, con il quale è stato nominato, fra gli altri, il dott. Alceste Silvi Antonini quale componente del suddetto Comitato in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Considerato che in seguito alla destinazione ad altro incarico dell'ispettore generale dott. Alceste Silvi Antonini, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Tiralosi, ispettore capo del Tesoro è nominato componente del Comitato per la gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Alceste Silvi Antonini destinato ad altro incarico.

Il predetto dott. Paolo Tiralosi scadrà dalla carica insieme agli altri componenti del Comitato di gestione del «Fondo» nominati con il decreto interministeriale 27 aprile 1959 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1960
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 153. — CARUSO

(5709)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1960.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense (Napoli), e messa in liquidazione del Monte medesimo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la deliberazione, in data 18 aprile 1960, del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Massalubrense, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni la messa in liquidazione del Monte stesso, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo 3°, del citato regio decreto-legge;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense (Napoli) e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1960

Il Ministro: TAVIANI

(5727)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1960.
Sostituzione di un membro del Collegio sindacale della Banca Nazionale del Lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 36 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948, modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1959, 3 giugno 1957 e 4 maggio 1959;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1959, con cui, tra gli altri, il dott. Carlo Casali è stato nominato membro effettivo del Collegio sindacale della Banca Nazionale del Lavoro per il triennio 1960-62, in rappresentanza dell'assemblea dei partecipanti;

Visto il proprio decreto in data 15 giugno 1960, con cui il dott. Carlo Casali è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro in sostituzione del prof. Roberto Bracco;

Considerato che a seguito della nomina del dott. Casali a membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro occorre provvedere alla sua sostituzione quale componente del Collegio sindacale della stessa Banca;

Vista la lettera in data 3 agosto 1960, con cui la Banca Nazionale del Lavoro ha comunicato che l'assemblea dei partecipanti ha designato il prof. Raffaele Cultrera membro del Collegio sindacale, in sostituzione del dott. Carlo Casali;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il prof. Raffaele Cultrera è nominato, per il triennio in corso 1960-62, membro del Collegio sindacale della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza dell'Assemblea dei partecipanti ed in sostituzione del dott. Carlo Casali nominato membro del Consiglio di amministrazione della stessa Banca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 agosto 1960

Il Ministro: TAVIANI

(5710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 18 relativo a lavori d'infrastruttura della lottizzazione « dello Stadio » a Gibuti (Somalia francese)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 23 luglio 1960, pubblica il bando di gara n. 18 relativo ad un progetto per lavori d'infrastruttura della lottizzazione « dello Stadio » a Gibuti in due lotti:

1° Lotto:

costruzione rete stradale urbana: circa 35.000 m² di strada asfaltata; 22.000 m² di marciapiedi.

2° Lotto:

lavori di rinterro: circa 180.000 m³ (messi in opera);

allestimento della rete di fognature, specialmente per le acque piovane: collettori di Ø 1.000 e Ø 800 mm, circa 2600 m; acque luride: collettori di Ø 400 e Ø 250 mm; circa 5000 m compresa la fornitura e la posa di tutti gli accessori;

allestimento della distribuzione d'acqua: condotte di Ø 200 e Ø 80 mm, circa 2800 m compresa la fornitura e la posa di tutti gli accessori;

allestimento della rete elettrica:

condotta sotterranea alta tensione; circa 1000 ml;

una stazione di trasformazione, 5500 V - 230/380 VP = 200 kVA;

linea aerea bassa tensione; circa 4500 ml, compresi tutti gli accessori per l'illuminazione pubblica a Gibuti (Somalia francese), finanziate dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di 36.000.000 di franchi Gibuti (1° lotto) e di 90.000.000 di franchi Gibuti (2° lotto). Termine previsto per l'esecuzione: 18 mesi. Le offerte dovranno essere inviate al « Directeur du Service des travaux publics » a Gibuti (Somalia francese) entro le ore 16 locali (13 ore G.M.T.) del 15 novembre 1960. In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE ».

(5688)

Bando di gara n. 19 relativo alla costruzione del collegio normale di Diego-Suarez (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » dell'8 agosto 1960, pubblica il bando di gara n. 19 relativo alla costruzione del collegio normale di Diego-Suarez (Madagascar), per un ammontare presunto di Frs. CFA 32.000.000, finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare). Termine previsto per l'esecuzione: 6 mesi. Le offerte dovranno essere inviate alla « Direction des travaux publics (Division de l'architecture, de l'hurbanisme et de l'habitat) » a Tananarive (Madagascar) non più tardi delle ore 11 locali (ore 8 G.M.T.) del 4 novembre 1960. In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5689)

Bando di gara n. 20 relativo alla costruzione del collegio classico e moderno di Majunga (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » dell'8 agosto 1960, pubblica il bando di gara n. 20 relativo alla costruzione del collegio classico e moderno di Majunga (Madagascar), finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di Frs. CFA 20.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 7 mesi. Le offerte dovranno essere inviate alla « Direction des travaux publics (Division de l'architecture,

de l'hurbanisme et de l'habitat) » a Tananarive (Madagascar) non più tardi delle ore 11 locali (ore 8 G.M.T.) del 4 novembre 1960. In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5690)

Bando di gara n. 21 relativo alla costruzione del collegio classico e moderno di Tuléar (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » dell'8 agosto 1960, pubblica il bando di gara n. 21 relativo alla costruzione del collegio classico e moderno di Tuléar (Madagascar), finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di Frs. CFA 50.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 18 mesi. Le offerte dovranno essere inviate alla « Direction des travaux pubblics (Division de l'architecture, de l'hurbanisme et de l'habitat) » a Tananarive (Madagascar) non più tardi delle ore 11 locali (ore 8 G.M.T.) del 4 novembre 1960. In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5691)

Bando di gara n. 22 relativo alla fornitura ed al montaggio in trincea aperta di condutture, accessori di giuntura, pezzi di raccordo, apparecchi di rubinetteria e diversi, necessari alla realizzazione della conduttura per il trasporto dell'acqua a Diego-Suarez.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » dell'8 agosto 1960, pubblica il bando di gara n. 22 relativo alla fornitura e al montaggio in trincea aperta di condutture, accessori di giuntura, pezzi di raccordo, apparecchi di rubinetteria e diversi, necessari alla realizzazione della conduttura per il trasporto dell'acqua a Diego-Suarez, finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di Frs. CFA 133.000.000 (esclusi diritti doganali). Termine previsto per l'esecuzione: 10 mesi. Le offerte dovranno essere inviate a « Monsieur le Directeur des travaux publics, de l'equipement et des transports de la République Malgache » a Tananarive (Madagascar) non più tardi del 5 novembre 1960 alle ore 15 locali (ore 12 G.M.T.). In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5693)

Bando di gara n. 23 relativo a lavori di sterro e di Genio civile necessari alla realizzazione della conduttura per il trasporto dell'acqua potabile a Diego-Suarez.

« La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » dell'8 agosto 1960, pubblica il bando di gara n. 23 relativo a lavori di sterro e di Genio civile necessari alla realizzazione della conduttura per il trasporto dell'acqua potabile a Diego-Suarez, finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di Frs. CFA 17.000.000 (esclusi diritti doganali). Termine previsto per l'esecuzione: 12 mesi. Le offerte dovranno essere inviate a « Monsieur le Directeur des travaux publics, de l'equipement et des transports de la Republique Malgache » a Tananarive (Madagascar) non più tardi delle ore 15 locali (ore 12 G.M.T.) del giorno 5 novembre 1960.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5694)

Bando di gara n. 24 relativo alla sistemazione della strada di Amboanio (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » dell'8 agosto 1960, pubblica il bando di gara n. 24 relativo alla sistemazione della strada di Amboanio (Madagascar), finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di Frs. CFA 100.000.000 Termine previsto per l'esecuzione: 12 mesi. Le offerte dovranno essere inviate a « Monsieur le Directeur des travaux publics (Division des routes et ouvrages d'art) a Tananarive (Madagascar) » non più tardi delle ore 10 locali (ore 7 G.M.T.) del giorno 5 novembre 1960. In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5692)

Bando di gara n. 25 relativo alla sistemazione della strada Manakara-Farafangana (Madagascar)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Economiche Europee » dell'8 agosto 1960, pubblica il bando di gara n. 25 relativo alla sistemazione della strada Manakara-Farafangana (Madagascar), finanziato dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo di Paesi e Territori d'Oltremare), per un ammontare presunto di Frs. CFA 700.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 30 mesi. Le offerte dovranno essere inviate al « Directeur des travaux publics (Division des routes et ouvrages d'art) a Tananarive (Madagascar) non oltre le ore 10 locali (ore 7 G.M.T.) del giorno 3 dicembre 1960. In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE.

(5695)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 16 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n. 186, l'Amministrazione comunale di Adrano (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.395.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5736)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n. 184, l'Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.515.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5735)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n. 185, l'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 450.304.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5739)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n. 181, l'Amministrazione comunale di Noto (Siracusa) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 36.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5737)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 9 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1960, registro n. 20 Interno, foglio n. 187, l'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 165.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5738)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Lucca, dell'estensione di ettari 1500 circa, compresa nel comune di Barga, delimitata dai sottoindicati confini:

crinale dell'Appennino Tosco-Emiliano, dal monte Romecchio fino al passo detto della Porticciola; strada comunale detta del Saltello; fosso di Ribosciolì a partire dal Pradoscello; mulattiera che dalla località Ribosciolì di Sotto conduce a Ribosciolì di Sopra, e alle località Gemina, Angeletti, Giulianoni e Tatò; strada della Vetricia fino al passo della Porticciola.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Novara, dell'estensione di ettari 700 circa, compresa nei comuni di Omegna, Armeno, Gignese e Stresa, denominata « Mottarone », delimitata dai sottoindicati confini.

dalla stazione Borromeo della ferrovia Stresa-Mottarone, mulattiere per l'Alpe Salè e l'Alpe della Volpe, quindi sentieri fino all'Alpe Gioga; da qui passando a nord della Roccia del Vento fino alla mulattiera per il Rifugio Omegna, Selva Spessa, Alpe Curti e mulattiera del Bosco dell'Averta, fino a raggiungere la curva della ferrovia che è seguita fino a sud della stazione Borromeo.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Valmozzola, delimitata dai sottoindicati confini:

sud: strada comunale di Mormorola, dal bivio per Cascino fino al Molino Sozzi;

ovest: strada comunale dal Molino Sozzi a Pieve; indi mulattiera che da Pieve per la quota 673 e le case Vetice porta a Lennova;

nord: rio che presso case Lennova scende al torrente Mozzola;

est: torrente Mozzola fino al punto di incrocio con la mulattiera che porta a Casale; da questo punto la mulattiera stessa che per Cascina va alla strada comunale di Mormorola.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 6150 compresa nei comuni di Santa Margherita Staffora e Pregola, delimitata dai sottoindicati confini:

sud-est: con la provincia di Piacenza;

ovest: con la provincia di Alessandria;

nord: con il fosso dell'Isola, torrente Staffora, frazioni Fego-Valformosa-Bralello-Brallo, Fontana dei Tori, confine piacentino.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Roma, dell'estensione di ettari 300 circa, compresa nel comune di Cervara, delimitata dai sottoindicati confini:

Lucinetta, Fosse Rotonde, Campegli, Camporotondo, Prata e Costa, Antera, Costa Fonte Martino, Prugna e Valle.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 350 circa, compresa nel comune di Castelnovata, delimitata dai sottoindicati confini:

nord: fiume Ticino;

est: canale Villoresi;

sud: fiume Ticino;

ovest: fiume Ticino.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 220 circa, compresa nei comuni di Castelveccana e Cittiglio, delimitata dai sottoindicati confini :

nord: strada che dall'Alpe di Cuvignone porta ai Pizzoni di Laveno;

ovest: strada che dai Pizzoni di Laveno scende a Vararo;

sud: strada che da Vararo porta al Pizzo di Barbè;

est: strada che dal Pizzo di Barbè va alla Crocetta e quindi all'Alpe di Cuvignone.

(5459)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica della Piana di Sant'Eufemia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1958, al registro n. 7, foglio n. 322, il comprensorio del Consorzio di bonifica della Piana di Sant'Eufemia è stato ampliato mediante l'inclusione di alcune zone limitrofe all'attuale perimetro consortile.

(5546)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 797-AL, della cessata ditta Cavallero Bruno, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Matteotti n. 32.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 899-AL, della cessata ditta Rizzetto Adriano, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via S. Salvatore n. 6.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 896-AL, della cessata ditta Balbis Marco, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via Cunietti n. 14.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegni col n. 505-AL, della cessata ditta Ricaldone Giuseppe, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via F. Cavallotti n. 2.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 264-AL, della cessata ditta Arzani Pio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), via dei Pero n. 8.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 411-MI, della cessata ditta Bersani Carlo, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Solari n. 47.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 78-BO, della cessata ditta L.A.B.A. di Andreoli Mario fu Napoleone, già esercente un laboratorio di oreficeria in Bologna, vicolo Mandria n. 7-B.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 40-VA, della cessata ditta Crosta Maffioli & Limonta, già esercente un laboratorio di oreficeria in Cassano Magnago (Varese), via S. Giulio n. 54.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 583-MI, della cessata ditta Orcom Industriale già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Bisleri n. 16.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 160-NA, della cessata ditta Carità Giuseppe, già esercente un laboratorio di oreficeria in Napoli, via Carlo Troia n. 21.

(5643)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 6 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	639,27	639,20	639 —	639,375	638,40	639,25	639,30	639,30	639,37	639,30
Fr. Sv.	143,97	143,95	144,01	143,975	144 —	143,96	143,99	144 —	143,96	144 —
Kr. D.	90,12	90,14	90,14	90,16	90,15	90,13	90,14	90,12	90,14	90,14
Kr. N.	87,08	87,08	87,09	87,09	87,10	87,09	87,075	87,07	87,09	87,09
Kr. Sv.	120,28	120,30	120,33	120,315	120,30	120,30	120,315	120,35	120,30	120,25
Fol	164,54	164,54	164,56	164,57	164,50	164,54	164,57	164,52	164,54	164,53
Fr. B.	12,40	12,405	12,41	13,41375	12,40125	12,41	12,4125	12,40	12,40	12,41
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	121,66	126,655	126,65	126,65	126,6525	126,65	126,65	126,65
Lst.	1744,65	1744,70	1744,75	1744,90	1744,75	1744,72	1744,70	1744,75	1744,70	1744,75
Dm. occ.	148,82	148,82	148,825	148,82	148,81	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,05	24,048	24,05	24,04875	24,05	24,05	24,04875	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 6 settembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	81,525
Id. 3,50 % 1902	80,50
Id. 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	98 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87.70
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,075
Id. 5 % 1936	101,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	102,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,70
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	639,337
1 Franco svizzero	143,982
1 Corona danese	90,15
1 Corona norvegese	87,082
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	164,57
1 Franco belga	12,413
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	1744,80
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,049

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentadue posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 8 della legge 1° febbraio 1960, n. 26, *la metà dei posti suddetti è riservata al personale che al 17 febbraio 1960, data di entrata in vigore della legge stessa, si trovava in servizio per legittimo atto di nomina o di assunzione presso l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.*

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, numero 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, artt. 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, artt. 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, numero 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per il personale di cui al secondo comma dell'articolo 1 del presente bando.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. La Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) se intende sostenere la prova facoltativa di stenografia.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovrano essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie è di una orale, oltre una prova facoltativa di stenografia.

Le tre prove scritte obbligatorie si svolgeranno sulle materie indicate nel programma di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nel suddetto art. 15.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata, se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Ai candidati che avranno riportato la sufficienza nella prova facoltativa di stenografia la Commissione attribuirà una votazione aggiuntiva da un minimo di punti 0,40 a un massimo di punti 2.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove di esame obbligatorie con la votazione concernente la prova facoltativa di stenografia.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e con la riserva di cui all'art. 1, comma secondo del presente decreto.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gl'interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizo, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, numero 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva. certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, *dovranno produrre, sempre* nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento:

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico e il documento militare di cui al n. 7 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione della imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al presente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigioneri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua *residenza*, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive

aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 12.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova applicati aggiunti nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro e sarà così composta:

un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore capo: presidente;

quattro funzionari della carriera suddetta con qualifica non inferiore ad ispettore principale: membri;

un professore insegnante stenodattilografia: membro aggiunto.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Programma di esame

Le prove di esame si svolgeranno in conformità del seguente programma:

A) prove scritte:

1) composizione di lingua italiana;

2) prova di calligrafia;

3) prova di dattilografia.

Prova facoltativa di stenografia.

B) prova orale:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) nozioni elementari di statistica;

6) elementi di storia d'Italia, dal 1821 ai giorni nostri;

7) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1960
Registro n. 80 bilancio Trasporti, foglio n. 194

Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a trentadue posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso l'Istituto di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4858)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.